

Codice A1813B

D.D. 5 ottobre 2021, n. 2857

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante in corso d'opera per la realizzazione della Sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia "Soganaccia 4" e migliorie allo stadio per effettuare le gare di coppa del mondo di sci localizzata nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015).**



**ATTO DD 2857/A1813B/2021**

**DEL 05/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione variante in corso d'opera per la realizzazione della Sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia "Soganaccia 4" e migliorie allo stadio per effettuare le gare di coppa del mondo di sci localizzata nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Visti:

- la D.D. n° 1510/DA1813B in data 01/06/2021 con la quale è stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'art. della L.r. n° 45/1989, la realizzazione del Progetto "Realizzazione sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia "Soganaccia 4" e migliorie allo stadio per effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci" nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la nota prot. n° 2286 in data 02/09/2021, pervenuta in data 06/09/2021 protocollo in ingresso n° 41076/DA1813B, con cui la Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" ha trasmesso la istanza presentata in data 01/09/2021 dalla società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) per ottenere l'autorizzazione della proposta di variante in corso d'opera al Progetto "Realizzazione sciovia Nuovo Sises con riposizionamento Sciovia "Soganaccia 4" e migliorie allo stadio per effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci" nei comuni di Sestriere e Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ha indetto una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ed ha fissato nel giorno 02/12/2021 il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte debbano rendere le proprie determinazioni, pareri od atti di assenso;

Considerato che:

- la variante in corso d'opera proposta è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 e dal comma 9 dell'art. 2 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visto il verbale in data 04/10/2021, agli atti di questo Settore, a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. per autorizzare la variante in corso d'opera per la realizzazione del Progetto "Realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti" localizzate nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, precedentemente autorizzato con la D.D. n° 1510/DA1813B in data 01/06/2021 ;

Considerato che il Funzionario incaricato ha evidenziato che:

- la variante in corso d'opera proposta è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 e dal comma 9 dell'art. 2 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- la variante in corso d'opera non interesserà la realizzazione del nuovo impianto a fune alta Nuova SISES ma unicamente le opere accessorie necessarie all'adeguamento delle piste e prevede:
  - adeguamento della viabilità esistente a servizio della partenza della gara di slalom gigante femminile (quota 2.440 circa), con modifica del tracciato autorizzato che comporterà la realizzazione di un unico tornante, al posto dei tre precedentemente previsti;
  - modifica del tracciato del nuovo tratto di pista di collegamento all'area di sbarco, e riduzione della superficie delle due piazzole in progetto, su cui saranno collocate le strutture temporanee al servizio della partenza della gara di slalom gigante maschile (quota 2.525 circa) ;
  - modifiche all'accesso alla stazione di arrivo della nuova sciovia, con ampliamento della superficie;
- le modifiche proposte comporteranno una riduzione di 1.234 m<sup>3</sup> dei movimenti di terra originariamente autorizzati e pari complessivamente a 7.800 m<sup>3</sup> e comporteranno una riduzione di 1.539 m<sup>2</sup> della superficie originariamente interferita e pari complessivamente a 6.860 m<sup>2</sup> . In base alla variante introdotta i volumi di scavo e riporto movimentati , totalmente compensati tra loro, sono pari a 6.566 m<sup>3</sup>, e le superfici sono pari a 5.321 m<sup>2</sup>, di cui 1.140 m<sup>2</sup> appartenenti alle piste ed alla viabilità esistenti
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti alternati a arbusteti e cespluglieti e non interferisce con superfici boscate;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del

corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) ad introdurre le varianti in corso d'opera esaminate al Progetto "Realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti", localizzato nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 45477/DA1819B in data 01/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva, ai sensi della L.r. n° 45/1989 e della L.r. n° 74/1989, che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, anche in considerazione degli aspetti migliorativi introdotti dalla variante con la riduzione dei volumi del materiale di scavo. e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta Dott. Ing. Livio Martina per la parte tecnica, dal Dott. Ing. Federico Murro per la parte impiantistica, dalla Dott.ssa Renata Curti per la parte ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) ad introdurre le varianti in corso d'opera al Progetto "Realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti", localizzato nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 45477/DA1819B in data 01/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, e nel rispetto delle prescrizioni precedentemente dettate con la D.D. n. 1510/DA1813B in data 01/06/2021, che si intendono qui integralmente richiamate;

per le ragioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"; gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane "
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Sestrierers s.p.a. (P.

IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) ad introdurre le varianti in corso d'opera al Progetto "Realizzazione sciovia "Nuovo Sises" e migliorie allo stadio per l'effettuazione delle gare di coppa del mondo di sci alpino e gli allenamenti", localizzato nei comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) dovranno essere rispettate le prescrizioni precedentemente dettate con la D.D. n. 1510/DA1813B in data 01/06/2021, che si intendono qui integralmente richiamate;

b) dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 45477/DA1819B in data 01/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

3) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

4) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

6) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

7) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di ripresa dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.160.70/2380/2019C/A1800A

(\*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Al Settore A1813B  
Tecnico Regionale Area  
Metropolitana di Torino

*Riferimento nota Settore A1813B n. 44861 del 28/9/2021. DQ Prat. n. 65372/C*

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento 13/R/2004, D.M. 392/2003. Istanza di autorizzazione di variante in corso d'opera del progetto "Nuova Sciovia Sises. Riposizionamento Sciovia Soganaccia 4 sulla linea della Sciovia Sises", localizzato nel Comune di Sestriere. Proponente: Sestrieres S.p.A. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in variante in corso d'opera in oggetto riguarda alcune modifiche del tracciato di una pista d'accesso e di piazzole per ospitare atleti, mezzi e personale dello staff durante le gare di sci, in un settore a monte della stazione di arrivo della sciovia "Nuova Sises" presso la vetta del M. Sises a quota 2600 m ca. s.l.m..

In fase di esecuzione dei lavori il proponente ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al progetto autorizzato dalla Conferenza dei Servizi in data 06/05/2021 con Determinazione Registro Generale n. 113 del 08/06/2021 dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e n. 43/2021 dell'Area Opere pubbliche, centrale di Committenza.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

In particolare, è stato modificato il tracciato per meglio adattarlo dall'orografia locale riducendo i volumi di scavo e l'estensione delle scarpate; il volume di materiale di scavo si è così ridotto da 3.900 mc del progetto originario a 2.666 mc della variante in oggetto.

Le variazioni al progetto originario interessano esclusivamente, secondo quanto indicato dal proponente, gli interventi relativi allo stadio gare e non l'impianto della sciovia Nuovo Sises, che resta invariato.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione di variante progettuale presentata;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, anche in considerazione degli aspetti migliorativi introdotti dalla variante con la riduzione dei volumi del materiale di scavo; si esprime quindi parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive e gestionali dell'opera, secondo quanto previsto nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Livio Martina per la parte tecnica, dalla Dott.ssa Renata Curti per la parte ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Si ribadisce che dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni dettate relativamente al progetto già autorizzato, e specificamente:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione di interventi di inerbimento per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo.

Si rammenta inoltre che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Sestriere: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

Si evidenzia che la gestione del rischio valanghivo sulle piste da sci compete al gestore ed al Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009; il Direttore di pista, congiuntamente al Direttore d'esercizio dell'impianto scioviario Nuovo Sises, dovrà effettuare le necessarie valutazioni tecniche in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio di valanghe, anche in relazione all'eventuale impossibilità di battitura del manto nevoso sul tratto di pista da sci in dismissione a monte della stazione d'arrivo dell'impianto; la sospensione d'esercizio dell'impianto e della pista da sci ad esso asservita in condizioni di rischio dovrà avvenire secondo procedure definite dal gestore in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

***Dott.ssa Paola Magosso***  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti:*

*Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659  
e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*

*Dott. Andrea Berteà  
Tel. 011-4325353  
e-mail: [andrea.bertea@regione.piemonte.it](mailto:andrea.bertea@regione.piemonte.it)*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*